



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

composta dai sig. magistrati

dott. Domenico Tagliatela Presidente  
dott.ssa Caterina Passarelli Consigliere  
dott. Federico Bressan Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei procedimenti riuniti di reclamo ex art. 18 L.F. n. 2259/2019 R.G. e 2260/2019 R.G., trattenuti in decisione all'udienza del 21.11.2019, vertenti:

il n. 2259/2019 R.G.:

**TRA**

➤ [REDACTED] C.F./P.I.

[REDACTED], con sede legale in Padova, [REDACTED], in persona dei soci [REDACTED],

nonché i soci illimitatamente responsabili:

➤ [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a Napoli il 27 agosto 1962, residente a Teolo (PD), [REDACTED];

➤ [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a Bologna il 20 maggio 1964, residente a Montegrotto Terme (PD), [REDACTED];

➤ [REDACTED], C.F. [REDACTED], nato a Padova il 30 luglio 1960, residente a Saonara (PD), [REDACTED],

tutti rappresentati e difesi, in virtù delle procure depositate telematicamente unitamente all'atto di reclamo, dall'avv. Matteo Di Pedè, elettivamente domiciliati presso il difensore, in Venezia - Mestre, Via Torre Belfredo n. 37

reclamanti

**E**



➤ Fallimento della società di fatto composta da [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED], [REDACTED], e dei suoi soci illimitatamente responsabili: [REDACTED] con sede legale in Abano Terme (PD), via [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED], con sede legale in Padova, via [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nonché, personalmente, dei singoli soci di [REDACTED] (nato a Padova il 30.7.1960 C.F. [REDACTED], residente a Saonara (PD), via [REDACTED]), [REDACTED] (nato a Napoli il 27.8.1962, C.F. [REDACTED], residente a Teolo (PD), [REDACTED]) e [REDACTED] (nato a Bologna il 20.5.1964, C.F. [REDACTED], residente a Montegrotto Terme (PD), [REDACTED]), in persona del curatore pro-tempore, dott. [REDACTED], autorizzato alla costituzione in giudizio in virtù di decreto autorizzativo del G.D. del 28.10.2019, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Padova, via N. [REDACTED]

reclamato

➤ Fallimento [REDACTED] in liquidazione, C.F. [REDACTED], con sede legale in Padova, Via [REDACTED], in persona del curatore, dott. [REDACTED], autorizzato alla costituzione in giudizio in virtù di decreto autorizzativo del G.D. del 17.10.2019, rappresentato e difeso in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso il difensore, in Padova (PD), Piazza [REDACTED]

reclamato

e il n. 2260/2019 R.G.:

#### TRA

➤ [REDACTED] C.F./P.I. [REDACTED], con sede legale in Abano Terme, [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore signor [REDACTED], rappresentata e difesa in virtù di procura depositata unitamente all'atto di reclamo dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso il difensore in Venezia Mestre, via [REDACTED]

reclamante

E



➤ Fallimento della società di fatto composta da [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], e dei suoi soci illimitatamente responsabili: [REDACTED] con sede legale in Abano Terme (PD), via [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED], [REDACTED], con sede legale in Padova, via A. [REDACTED] (C.F. [REDACTED] 4), nonché, personalmente, dei singoli soci di [REDACTED], [REDACTED] (nato a Padova il 30.7.1960 C.F. [REDACTED], residente a Saonara (PD), via [REDACTED]), [REDACTED] (nato a Napoli il 27.8.1962, C.F. [REDACTED], residente a Teolo (PD), via [REDACTED]) e [REDACTED] (nato a Bologna il 20.5.1964, C.F. [REDACTED], residente a Montegrotto Terme (PD), via [REDACTED]), in persona del curatore pro-tempore, dott. [REDACTED], autorizzato alla costituzione in giudizio in virtù di decreto autorizzativo del G.D. del 28.10.2019, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Padova, via [REDACTED]

reclamato

➤ Fallimento [REDACTED] in liquidazione, C.F. [REDACTED], con sede legale in Padova, Via [REDACTED] in persona del curatore, dott. [REDACTED] autorizzato alla costituzione in giudizio in virtù di decreto autorizzativo del G.D. del 17.10.2019, rappresentato e difeso in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione dall'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato presso il difensore, in Padova (PD), [REDACTED]

reclamato

aventi ad oggetto: reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza del Tribunale di Padova – Sezione Fallimentare – n. 113/2019, pubblicata in data 20 agosto 2019, che ha dichiarato il fallimento della società di fatto composta da [REDACTED]

[REDACTED] e dei suoi soci illimitatamente responsabili, [REDACTED] nonché, personalmente, dei singoli soci di questa, [REDACTED]

Conclusioni:

procedimento n. 2259/2019 R.G.:



- conclusioni della reclamante [REDACTED] e dei soci illimitatamente responsabili, [REDACTED]:

*"Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza n. 113/2019 del Tribunale di Padova – Sezione Fallimentare, contrariis relectis:*

*in via preliminare:*

*disporre ai sensi dell'art. 19, primo comma, L.F. la sospensione della liquidazione dell'attivo, sussistendo i gravi motivi previsti dalla legge.*

*Nel merito:*

*Revocare la sentenza impugnata perché ingiusta ed illegittima per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare la dichiarazione di fallimento della società di fatto composta da [REDACTED] nonché dei soci illimitatamente responsabili: [REDACTED] nonché dei soci illimitatamente responsabili di [REDACTED]*

*Con vittoria di spese".*

- Conclusioni del reclamato Fallimento della società di fatto composta da [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED], e dei suoi soci illimitatamente responsabili, [REDACTED] nonché, personalmente, dei singoli soci di [REDACTED]

*"In via preliminare: rigettarsi, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'istanza di sospensione della liquidazione ex art. 19 l. fall. ex adverso formulata in quanto inammissibile e comunque infondata;*

*nel merito, premesse le declaratorie del caso, rigettarsi, per tutti i motivi esposti in narrativa, ogni istanza avversaria e rigettarsi il reclamo avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermarsi la sentenza di fallimento del Tribunale di Padova n. 113/2019 depositata in data 20.08.2019, con integrale rifusione di spese e compensi".*

- Conclusioni del reclamato Fallimento [REDACTED] in liquidazione:

*"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:*



nel merito: rigettare perché infondato in fatto ed in diritto il reclamo ex art. 18 L.F. proposto da [REDACTED] dai suoi soci illimitatamente responsabili avverso la sentenza n. 113/2019 emessa dal Tribunale di Padova il 19.07.2019 e pubblicata in data 20.08.2019, con cui è stato dichiarato il fallimento n. 109/2019 della società di fatto composta da [REDACTED] in liquidazione (già dichiarata fallita con sentenza n. 91/18 del 05.06.2018), [REDACTED]

[REDACTED] nonché dei soci illimitatamente responsabili [REDACTED] e dei singoli soci illimitatamente responsabili [REDACTED] e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza.

Con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi dalla Corte a norma del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa dichiarato dalla reclamante".

Procedimento n. 2260/2019 R.G.:

Conclusioni della reclamante [REDACTED]

"Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza n. 113/2019 del Tribunale di Padova – Sezione Fallimentare, contrariis reiectis:

in via preliminare:

disporre ai sensi dell'art. 19, primo comma, l.f. la sospensione della liquidazione dell'attivo, sussistendo i gravi motivi previsti dalla legge.

Nel merito:

revocare la sentenza impugnata perché ingiusta ed illegittima per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto revocare la dichiarazione di fallimento della società di fatto composta da [REDACTED] nonché dei soci illimitatamente responsabili [REDACTED] nonché dei soci illimitatamente responsabili di [REDACTED] i signori [REDACTED]

Con vittoria di spese".

- Conclusioni del reclamato Fallimento della società di fatto composta da [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED] e dei suoi soci illimitatamente responsabili, [REDACTED] nonché, personalmente, dei singoli soci di [REDACTED]





sua messa in liquidazione il 29.7.2016] e le società [redacted] e [redacted] e di estendere, per l'effetto, il fallimento alla società di fatto così risultante, nonché a [redacted] e a [redacted] quali socie illimitatamente responsabili della società di fatto, nonché, ancora, ai soci illimitatamente responsabili di [redacted]

1.1 A fondamento dell'istanza sosteneva che nel corso degli accertamenti svolti nell'ambito della procedura erano emersi elementi di fatto che inducevano a ritenere che tra la fallita ed altre due società - segnatamente [redacted] [redacted] (affittuaria dell'azienda di proprietà della fallita in forza del contratto di affitto d'azienda stipulato il 18.5.2016) e [redacted] (proprietaria dell'immobile in cui [redacted], prima, e [redacted], poi, esercitavano l'attività caratteristica) - fosse ravvisabile un collegamento integrante una società di fatto alla quale riteneva necessario estendere il fallimento, con conseguente fallimento anche della società affittuaria dell'azienda e di quella intestataria dell'immobile quali socie illimitatamente responsabili della società di fatto.

1.2 Nello specifico deduceva:

A) quanto all'esistenza di un fondo comune e ai singoli apporti che ad esso avrebbero conferito i soggetti partecipanti all'ipotizzata società:

i) che [redacted] (già [redacted]) [redacted] avrebbe apportato la propria azienda, dissimulandone il conferimento con l'apparente affitto della stessa, formalmente "per consentire alla società affittuaria di intraprendere una nuova attività produttiva, evitando alla stessa, nell'immediato, l'onere di dotarsi direttamente degli impianti e delle attrezzature necessarie" (così il contratto d'affitto d'azienda del 18.5.2016), ma in realtà prevedendo un diritto di opzione che avrebbe consentito a quest'ultima di rilevare l'azienda a costo zero, come reso evidente dalla previsione, in sede di cessione, dello scomputo integrale dal prezzo di acquisto di tutti i canoni d'affitto fino a quel momento pagati e dalla circostanza, diversamente non spiegabile, che poco dopo la stipulazione del contratto il canone era stato pignorato per intero da due ex dipendenti della concedente, tra cui proprio il socio e A.U. dell'affittuaria, [redacted], circostanza idonea a comprovare che questi si era reso disponibile a transitare nella società neo costituita, accettando di diventarne socio e amministratore di riferimento, per continuare a svolgere la medesima attività che svolgeva nella società poi fallita al fine di



recuperare il proprio credito di lavoro e nella prospettiva di esercitare in seguito il diritto di rilevare l'azienda scomputando dal prezzo i canoni d'affitto pagati nella sostanza a sé stesso e ad altra ex dipendente ed ex consigliera di amministrazione di [REDACTED];

ii) che la neocostituita [REDACTED] avrebbe apportato il servizio di gestione operativa dell'azienda conseguente al travaso di attività da [REDACTED], compresa la gestione degli incassi e dei pagamenti, utilizzando le risorse derivanti dall'attività dell'azienda e distribuendone i risultati tra i vari soci della società di fatto;

iii) con riguardo, infine, a [REDACTED], che questa avrebbe apportato, non solo la concessione in locazione trentennale a [REDACTED] delle unità immobiliari presso cui [REDACTED] aveva mantenuto la propria sede fino alla data della messa in liquidazione e dove veniva ancora esercitata l'attività di impresa relativa all'azienda concessa in affitto, ma anche le prestazioni di consulenza che effettuava in favore di [REDACTED] per il tramite dei propri soci [REDACTED]

Tali elementi, correttamente intesi, costituivano la riprova di un reciproco interscambio di assets e forza lavoro comprovante l'esistenza di una unità produttiva terza, ma comune ad esse, esercente un'attività imprenditoriale sovrapposta a quella delle tre società;

B) quanto alla partecipazione dei soci ai profitti e alle perdite della società di fatto, da valutarsi anche in questo caso in un contesto più ampio di quello della contabilità personale delle singole società atomisticamente considerate e segnatamente nella prospettiva di favorire un'azione imprenditoriale comune:

i) che [REDACTED] sarebbe stata titolare, grazie ai conferimenti messi a disposizione dai soci, sia delle risorse attive ricavate dalla gestione dell'attività imprenditoriale, sia delle passività che tale attività generava;

ii) che le altre due società ([REDACTED] e [REDACTED]) avrebbero partecipato a loro volta ai risultati della gestione imprenditoriale in forza dei rapporti formalmente instauratisi tra le stesse, in quanto [REDACTED] avrebbe distribuito i profitti della gestione della svolta attività imprenditoriale in favore di [REDACTED] mediante il pagamento dei canoni di affitto dell'azienda e in favore di [REDACTED] mediante il pagamento dei canoni di locazione e dei compensi per i servizi e le consulenze da quest'ultima rese;





C) quanto alla affectio societatis – intesa come vincolo di collaborazione in vista dell'esercizio in comune di un'attività economica – che questa doveva ritenersi pacifica, considerato che [REDACTED] si sarebbe trovata a fronteggiare una situazione di rilevante indebitamento, mentre [REDACTED], in ragione della sua qualità di new-co, avrebbe avuto la possibilità di svolgere più efficacemente un'attività produttiva quale quella della stessa [REDACTED] non avendo debiti pregressi. Da qui la scelta imprenditoriale della messa in comune di mezzi e risorse umane e materiali ([REDACTED] conferiva l'azienda, [REDACTED] [REDACTED] si impegnava a gestirla e [REDACTED] – i cui soci erano gli stessi di [REDACTED] ed aveva interesse ad avviare un rapporto di locazione con la new-co che avrebbe proseguito l'attività produttiva – metteva a disposizione l'immobile in cui sarebbe continuato l'esercizio dell'attività di impresa) quale strumento funzionale al superamento delle rispettive difficoltà congiunturali, tra cui quella, certamente rilevante, in cui si trovava [REDACTED] [REDACTED] derivante dalla necessità di onorare il pagamento delle rate dei mutui sottoscritti con la [REDACTED] dei Colli Euganei per l'acquisto dell'immobile di Abano Terme, sede dell'impresa (poi concesso in garanzia anche a [REDACTED] [REDACTED] a fronte dell'erogazione di un mutuo di € 500.000 a [REDACTED] [REDACTED] con la quale [REDACTED] avrebbe dovuto fondersi per incorporazione in base al progetto depositato al Registro Imprese il 3.7.2014, poi però non portato a compimento), che sarebbe dovuto avvenire utilizzando i frutti delle consulenze fatturate a [REDACTED] e con i canoni di locazione dell'immobile versati sempre da quest'ultima;

D) quanto, infine, allo stato di insolvenza della società di fatto, che questo sarebbe emerso in termini di piena evidenza alla luce della condizione di decozione delle società partecipanti. In particolare: [REDACTED] / [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione, risultava fallita e gravata da debiti verso gli ex dipendenti e verso l'Erario; [REDACTED], stante la sua posizione di società neo costituita con un capitale minimo di € 2.000,00, non appariva in grado di far fronte alla pesante situazione di crisi in cui versava la società poi fallita; [REDACTED] [REDACTED], a parte l'attività di consulenza fornita a [REDACTED] poteva disporre quale unica entrata del canone di locazione dell'immobile locato a [REDACTED] peraltro neppure sufficiente al pagamento delle rate dei mutui in precedenza sottoscritti tanto da trovarsi nella condizione di doverne sospendere il pagamento, come attestato dai liquidatori sentiti dal curatore del



Fallimento [REDACTED], sicché anche la società occulta tra esse costituita doveva ritenersi in stato di insolvenza.

1.3 Concludeva, quindi, chiedendo che il Tribunale, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge, dichiarasse, in estensione al già dichiarato fallimento della società [REDACTED] in liquidazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147, co. 5, L.F., il fallimento della società di fatto tra [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED] e [REDACTED] di [REDACTED] e dei soci illimitatamente responsabili di detta società occulta e cioè [REDACTED] e [REDACTED], nonché il fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili di quest'ultima società.

2. Nel procedimento prefallimentare si costituivano [REDACTED] e i suoi soci illimitatamente responsabili, contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e le sue implicazioni, chiedendo, quindi, il rigetto del ricorso. In particolare, deducevano:

i) che il Fallimento istante non aveva offerto alcun elemento idoneo a provare l'esistenza di una società di fatto, che secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale consolidata presuppone l'accertamento:

- a) della volontà dei soci di esercitare in comune l'attività economica organizzata;
- b) dell'esistenza di un fondo comune derivante dagli apporti di ciascun socio;
- c) dell'effettiva partecipazione dei soci ai ricavi e alle perdite della società di fatto;
- d) dell'esercizio dell'impresa sociale nell'interesse comune dei soci e comunque mai contro l'interesse degli stessi;

ii) che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di [REDACTED], così come evidenziata nel doc. 20, consentiva di escludere che lo stato di insolvenza della Società Fallita potesse essere automaticamente traslato alla pretesa società occulta.

3. Con memoria difensiva depositata il 28 giugno 2019 si costituiva [REDACTED] deducendo l'infondatezza delle argomentazioni poste dal Fallimento [REDACTED] a fondamento dell'istanza di fallimento in estensione nei confronti della ipotizzata società di fatto e dei suoi pretesi soci occulti, chiedendo a propria volta il rigetto dell'istanza in quanto infondata.

4. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, depositata il 20 agosto 2019 ha ritenuto l'esistenza di una società di fatto tra [REDACTED] in liquidazione





iii) quella della ex [REDACTED] (poi [REDACTED]) nei profitti della gestione dell'attività imprenditoriale utilizzati per il pagamento dei debiti maturati verso gli ex dipendenti;

D) quanto, infine, allo stato di insolvenza della ritenuta società di fatto, che questo, pur non potendo confondersi con quello della società già dichiarata fallita, dovendo essere autonomamente individuato, si poteva nel caso di specie desumere dalla situazione di crisi o di illiquidità dei soci della super-società di fatto, in quanto l'indisponibilità in capo a questi delle risorse finanziarie necessarie al pagamento dei debiti sociali costituiva la dimostrazione oggettiva della impossibilità per la società di fatto di assolvere normalmente alle obbligazioni sulla medesima gravanti.

5. La sentenza di fallimento è stata separatamente reclamata da [REDACTED] (e dai suoi soci illimitatamente responsabili) e da [REDACTED], lamentando, sulla base di considerazioni sostanzialmente sovrapponibili, che le argomentazioni svolte dal Tribunale per sostenere l'esistenza di una super-società di fatto si fonderebbero su valutazioni errate, lontane dalla realtà economica in cui operava la società fallita, costituenti il frutto di un'analisi e di una elaborazione non corrette del contenuto del contratto di affitto d'azienda e dei rapporti contrattuali costituiti tra [REDACTED] e [REDACTED] e che parimenti errata risulterebbe la statuizione relativa allo stato di insolvenza della società occulta, argomentata senza adeguati riscontri sulla base della ritenuta situazione di crisi di liquidità in cui si sarebbero trovate tutte e tre le società partecipanti, reputata di gravità tale da non consentire in ogni caso il pagamento dei debiti della società di fatto.

6. Nel procedimento di reclamo, debitamente autorizzati dai rispettivi giudici delegati, si sono costituiti sia il Fallimento della società di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili, che il Fallimento di [REDACTED] in liquidazione, chiedendo il rigetto delle impugnazioni e la conferma della sentenza.

7. All'udienza del 22.11.2019 – disposta preliminarmente la riunione dei procedimenti n. 2259/2019 e 2260/2019 R.G., avendo ad oggetto la medesima sentenza – i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e di costituzione e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

## II

### Ragioni della decisione.

1. Va premesso che le questioni dibattute nel presente giudizio sono di mero fatto, non essendo in contestazione i profili di diritto – da ritenersi, peraltro, ormai



acquisiti nella giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n. 10507/2016 e n. 1095/2016) – della ipotizzabilità di una società di fatto alla quale partecipino società di capitali e società di persone e della necessità o meno di una specifica delibera assembleare affinché una società di capitali possa decidere di partecipare in qualità di socio occulto ad una società di fatto.

2. Nello specifico, oggetto del procedimento prefallimentare di primo grado e del presente giudizio di opposizione è la verifica:

A) in primo luogo, della sussistenza delle condizioni che consentano di ritenere oggettivamente configurabile una società di fatto tra la società fallita (██████████ ██████████ in liquidazione) e le due altre società che il curatore del Fallimento istante ha ritenuto far parte a propria volta della compagine sociale occulta (██████████ e ██████████ e poterne, quindi, pronunciare il fallimento ai sensi e per gli effetti di cui al quinto comma dell'art. 147 L.F.;

B) in secondo luogo – una volta accertata l'esistenza di tale società di fatto – del suo stato di insolvenza, non potendo direttamente trasporsi l'accertamento dell'insolvenza della società fallita sulla società di fatto.

3. Il Tribunale di Padova, sulla base delle considerazioni sopra riassunte sub I – 4), ha ritenuto che, alla luce di una valutazione non atomistica, ma complessiva, dei reciproci rapporti contrattuali tra le tre società partecipanti all'ipotizzata super-società e tra queste e i soggetti che le rappresentavano, dovesse ritenersi provata l'esistenza di una società occulta costituita allo specifico fine di liberare la gestione dell'impresa originariamente gestita da ██████████ (dal 29:7.2016 denominata ██████████ in liquidazione) dal carico dei debiti che la affliggevano, consentendo al contempo alla new-co a tal fine costituita (la società veicolo ██████████) di potersi attivare immediatamente sul mercato sfruttando opportunamente, quale base di partenza, l'azienda operativa della prima, comprensiva dei rapporti contrattuali, della clientela, del know-how e delle risorse materiali di cui questa disponeva, nonché le conoscenze dello specifico settore merceologico di cui erano portatori ██████████, ██████████ e ██████████ (soci sia di ██████████, che di ██████████, titolare dell'immobile in cui veniva svolta l'attività di impresa), i quali, attraverso l'attività di consulenza prestata in favore della new-co (fatturata, peraltro, non direttamente, ma attraverso la ██████████, avrebbero, di fatto, continuato a gestire l'impresa nelle medesime condizioni in cui l'avevano gestita in precedenza. Attraverso questa



articolazione di rapporti, solo apparentemente distinti, sarebbe stata raggiunta una pluralità di obiettivi propri di ciascuno dei soggetti componenti la compagine sociale e segnatamente: quello di [REDACTED] di mantenere comunque la titolarità dell'impresa liberandola dai debiti; quello di [REDACTED] di continuare la gestione dell'impresa già di [REDACTED] in condizioni di maggior efficienza gestionale e così consentire al suo socio ed amministratore unico, [REDACTED], di ricavare dall'esercizio dell'attività di impresa nella quale aveva in precedenza lavorato quale lavoratore subordinato, il pagamento dei propri residui crediti di lavoro; quello, infine, di [REDACTED] di continuare a ricavare dalla locazione dell'immobile di Abano Terme il canone necessario per pagare i mutui contratti per il suo acquisto e quello, infine, dei suoi soci illimitatamente responsabili di continuare a gestire l'impresa di produzione, vendita ed installazione di manufatti per l'edilizia ricavandone un compenso direttamente fatturato dalla propria società [REDACTED] come prestazioni di consulenza.

In particolare, nelle pagine da 13 (ultimo paragrafo) a 15 della sentenza si legge: *"(omissis) l'architettura contrattuale disegnata consente di ricostruire che l'azienda è passata da [REDACTED] a [REDACTED], ma sotto il profilo personale la gestione è rimasta in capo alle stesse persone, ovvero ai signori [REDACTED], che in [REDACTED] operavano quali soci e nella new-co operano quali collaboratori, giusta regolari fatture emesse da [REDACTED] di cui sono soci (cfr. sub doc. 13 della resistente [REDACTED] e soci, da cui emergono prestazioni sostanzialmente continuative da parte di [REDACTED] a favore della new-co a partire da fine 2017 sino a metà 2019). Quindi, nulla è cambiato per effetto dell'affitto d'azienda, ma i tre enti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno creato una struttura che, lasciando andare la [REDACTED] ormai insolvente, consentisse la prosecuzione della precedente gestione aziendale, pur modificando gli assetti creditorî (cfr. contratto di affitto sub doc. 11 della parte ricorrente al punto 6 delle premesse: "la concessione in affitto della azienda non intende, né può in alcun modo creare pregiudizio alcuno alla società concedente e/o al futuro stato di liquidazione in cui la stessa verserà; il presente contratto, dunque costituisce soltanto uno strumento per consentire alla società affittuaria di intraprendere una nuova attività produttiva [ ... ] offrendo al contempo alla società concedente la possibilità di incamerare introiti necessari allo svolgimento delle futura fase liquidatoria"), non è credibile da un lato che inizialmente non abbiano messo in conto questo rischio, quando si è deciso di concludere l'affitto proprio con una new-co costituita dal [REDACTED]; dall'altro lato che abbiano accettato questa nuova situazione senza alcuna reazione: cioè avrebbero trasferito a terzi la loro 'creatura' per poter almeno mettere in sicurezza una entrata fissa che consentisse di pagare i creditori (soprattutto lavoratori) ed accettano invece di buon grado che questa entrata vada integralmente destinata al pur rilevante credito di soli due lavoratori in attesa. In conclusione sul punto, l'azienda è stata*



trasferita ma la gestione è proseguita in capo ai signori [redacted] e [redacted], compensati con le somme versate a titolo di consulenza; il sig. [redacted] si è reso disponibile quale socio unico ed amministratore della new-co ed in cambio ha iniziato ad incassare il credito da lavoro accumulato negli anni”.

4. I reclamanti hanno dedotto, a fondamento dell’opposizione, la mancata dimostrazione da parte della curatela della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della super-società di fatto e comunque della sua insolvenza e, conseguentemente, l’impossibilità per il Tribunale di dichiarare il fallimento di detta società occulta – assunta essere in realtà inesistente – e, a cascata, delle sue pretese socie e dei soci illimitatamente responsabili di [redacted]

5. Ritiene il collegio che le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, sia con riferimento al dato presupposto dell’esistenza di una super-società di fatto, che allo stato di insolvenza in cui la stessa si sarebbe trovata al momento della decisione, non trovino un adeguato riscontro, né nella documentazione acquisita, né, a ben vedere, se correttamente intese, nelle stesse tesi sostenute dal Fallimento ricorrente, e risultino, nella sostanza, il frutto di un’opzione ricostruttiva (e quindi decisoria) che ha evidentemente preceduto, anziché seguire, quale momento di sintesi, l’accurata disamina dei fatti, così come emergenti dagli atti e documenti di causa.

A) Sull’esistenza di una società di fatto tra [redacted] in liquidazione, [redacted] e [redacted]

6. Come è noto, l’accertamento di una società di fatto passa attraverso la verifica della sussistenza di dati di fatto dai quali possa inferirsi in termini di adeguata certezza probatoria:

- a) l’esistenza di un vincolo di collaborazione tra i soci – la c.d. “*affectio societatis*”, intesa come volontà dei soggetti interessati di vincolarsi tra loro e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività economica – rinvenibile in quegli indici rivelatori che, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno all’attività d’impresa, qualificabile come collaborazione di ciascun singolo socio al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) l’esistenza di un patrimonio, di una struttura e di una attività comuni, strumentali alla realizzazione dello scopo sociale;
- c) l’effettiva partecipazione dei soggetti interessati ai profitti e alle perdite generati dall’esercizio dell’impresa.



6.1 Riguardo al profilo sub a), le stesse pronunce della Corte di Cassazione che hanno ritenuto configurabile una società di fatto a cui partecipino società di capitali, con conseguente possibilità di fallimento in estensione di queste ultime quali soci illimitatamente responsabili, richiedono, per la sussistenza di detta società (c.d. super-società di fatto) un accertamento rigoroso del comune interesse sociale perseguito, che deve escludersi nel caso di assoggettamento alla altrui direzione e coordinamento, occorrendo "accertare scrupolosamente e con uso prudente dello strumento, specie indiziario, l'esistenza di una società di fatto e la sua situazione di insolvenza" (cfr. Cassazione, sez. 1, sentenza n. 1095 del 21.1.2016, Rv. 638275 - 01) onde "evitare il rischio che l'art. 147, 5° comma l. fall. venga utilizzato per aggirare le disposizioni dettate dagli artt. 2476, 7° comma, e 2497 c.c. ed evitare l'esercizio di un'azione di responsabilità dai profili assai più complessi e dagli esiti incerti. Come è stato correttamente rilevato in dottrina, la norma non si presta, infatti, all'estensione al dominus (società o persona fisica) dell'insolvenza del gruppo di società organizzate verticalmente e da questi utilizzate in via strumentale, ma piuttosto all'estensione ad un gruppo orizzontale di società, non soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano, eventualmente anche insieme a persone fisiche, e controllano una società di persone (la c.d. super-società di fatto). La prova della sussistenza di tale società deve essere fornita in via rigorosa, in primo luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci. Il fatto che le singole società perseguano invece l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della super-società di fatto e, viceversa, prova a favore dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore potrà eventualmente agire in responsabilità e che potrà eventualmente essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di un creditore" (cfr. Cassazione, sez. 1, sentenza n. 10507 del 20.5.2016, Rv. 639798 - 01).

6.1.1 Ebbene, tale "rigoroso accertamento" appare del tutto carente nella sentenza in esame, basandosi in realtà su affermazioni tautologiche che danno nella sostanza per dimostrato ciò che avrebbe dovuto invece essere provato, o sulla base di prove dirette, ovvero anche sulla base di dati presuntivi, purché connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, che invece nella fattispecie risultano carenti.







██████████ in liquidazione), mantenendone però il controllo effettivo, e comunque una supervisione operativa (in questo senso di assoluta significatività appaiono le mail prodotte dalla difesa del Fallimento istante sub doc. 5, evidenzianti un ruolo gestionale pressoché esclusivo da parte di ██████████ e ██████████ che interloquivano con clienti e fornitori quali soggetti direttamente esponenziali di ██████████, comparando nella corrispondenza elettronica dagli stessi scambiata l'indirizzo mail del ██████████ solo talvolta e solo in cc), nella prospettiva di un successivo passaggio anche della titolarità formale dell'azienda all'affittuaria allo scadere del contratto d'affitto, come inferibile dalla previsione nel contratto di affitto d'azienda di un patto di opzione (art. 20, co. 1), della possibilità di scomputare dal prezzo di vendita i canoni fino a quel momento pagati (art. 20, co. 5) e dalla previsione di una durata del contratto di affitto (art. 3) di fatto incompatibile con lo scioglimento della società concedente (intervvenuto pochi mesi dopo la stipulazione del contratto e quindi, del tutto verosimilmente, previsto già in tale momento) e con la sua messa in liquidazione, che è ragionevole ipotizzare non potesse avere una durata sovrapponibile a quella dell'affitto, di sei anni, oltre alle successive proroghe.

Appare d'altro canto incongruo – e quindi razionalmente poco credibile – ipotizzare che per la realizzazione di questo obiettivo – peraltro riconosciuto dallo stesso Tribunale come esistente e nella sostanza corrispondente alla volontà dei soci di ██████████ – questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto necessario, ovvero comunque anche solo strategicamente opportuno, procedere alla costituzione di una società di fatto alla quale avrebbero partecipato quali soci la titolare dell'azienda (e cioè, appunto ██████████, quale socio di capitali), la new-co (██████████, quale socio operativo) e la società titolare dell'immobile (██████████, a sua volta quale socio di capitali attraverso la messa a disposizione dell'immobile in cui veniva svolta l'attività di impresa e del know-how dei propri soci, accidentalmente coincidenti con quelli di ██████████), determinando, per l'effetto, una situazione di rischio incompatibile con il disegno di abbattimento dei costi dell'impresa e di minimizzazione delle proprie responsabilità, personali e patrimoniali. Trattandosi, infatti, di una società irregolare, nella quale i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, l'effetto che avrebbe potuto in concreto prodursi sarebbe stato esattamente contrario a quello prefissosi e cioè quello dell'estensione del rischio di insolvenza anche a due società parimenti a sé riconducibili che non si trovavano in quella situazione.

Né ad una tale prospettiva potrebbe obiettarsi che il rischio d'impresa esteso ad una pluralità di realtà societarie sarebbe risultato comunque minimizzato dalla





piuttosto della responsabilità per amministrazione e controllo infedele di questi ultimi quali amministratori (di diritto) della fallita e (di fatto) della affittuaria, rimanendo in ogni caso del tutto indimostrato il ruolo in concreto svolto dalla terza società – e cioè [redacted] il cui patrimonio immobiliare costituiva del tutto verosimilmente l'obbiettivo avuto di mira dalla curatela istante nella proposizione della domanda di fallimento in estensione – essendosi questa limitata ad eseguire l'originario contratto di locazione e a stipularne un altro di maggior durata a richiesta della società subentrante, risultando, per contro, non apprezzabile, e quindi del tutto irrilevante sotto il profilo argomentativo, la apparente prestazione di attività di consulenza in materia di impresa in favore di [redacted] emergente dalle fatture prodotte in primo grado dalla resistente [redacted] sub doc. 10, trattandosi di un'attività che – anche a volerne ammettere l'esistenza e l'effettiva prestazione quale attività di consulenza commerciale [nello specifico: assistenza alle vendite ed elaborazione dati] anziché quale diretto esercizio dell'impresa in qualità di amministratori da parte dei sig.ri [redacted] e [redacted] (ma di ciò non vi è alcun riscontro, come peraltro evidenziato dallo stesso Tribunale, che alla pagina 13 della motivazione dà atto: i) che il preteso contratto di consulenza non era stato messo a disposizione del Tribunale; ii) che l'attività di consulenza non era stato specificato in cosa effettivamente consistesse, sicché il contenuto della stessa non poteva essere in concreto apprezzato; iii) che si trattava di attività "non del tutto conciliabile con quella di [redacted]") – era stata fornita, non già da [redacted] (al cui oggetto sociale era effettivamente del tutto estranea), quanto piuttosto direttamente, a titolo personale, dai soci [redacted] e [redacted], come appare evidente dal tenore delle richiamate mail prodotte in atti (nessuna delle quali riferibile ad un dominio/indirizzo mail intestato a [redacted], o comunque in uso a questa, bensì tutte a indirizzi mail intestati a [redacted] [redacted] e [redacted]), dalle quali emerge che costoro avrebbero continuato ad occuparsi della gestione dell'impresa già di [redacted] / [redacted] [redacted] in liquidazione affittata dal maggio del 2016 a [redacted] senza soluzione di continuità, mentre le fatture con le quali [redacted] avrebbe in ipotesi contabilizzato la propria pretesa attività di consulenza sono state emesse (il dato, attestato dallo stesso Tribunale alla pag. 14 della motivazione, non è in contestazione) solo a partire dal mese di ottobre del 2017 e cioè un anno e mezzo dopo che [redacted] [redacted] aveva iniziato ad operare, sicché, a tutto concedere, per questo periodo non vi sarebbe stato alcun apporto di [redacted] all'attività sociale diverso ed ulteriore rispetto alla mera esecuzione del contratto di locazione immobiliare,



circostanza non giustificata dalla curatela e non considerata come dato rilevante dal Tribunale, che non ne dato alcuna spiegazione.

6.1.4 In realtà la statuizione del Tribunale non coglie quella che era stata l'effettiva volontà delle parti interessate – e cioè i soci di [REDACTED] e di [REDACTED] – che non era certamente quella di costituire una società occulta mettendo in comune le attività e le passività delle tre società di cui si tratta, quanto piuttosto quello, secondo uno schema tipico ampiamente utilizzato nella pratica societaria in casi analoghi: i) della enucleazione dalla società titolare dell'azienda del ramo profittevole; ii) del suo trasferimento mediante un "affitto-ponte" ad una società neo-costituita (del tutto verosimilmente ad hoc, come denota la scelta di una denominazione sovrapponibile a quella della cedente) in vista ed in funzione di una successiva cessione alla stessa dell'azienda medesima una volta che il "valore" aziendale così liberato avesse consentito quella marginalità che la precedente gestione non consentiva più e, iii) della successiva definizione della posizione della bad-company mediante procedura concorsuale in bonis (nella forma della liquidazione volontaria). La circostanza che [REDACTED] / [REDACTED] a [REDACTED] in liquidazione sia poi stata dichiarata fallita comporta solamente l'effetto che il curatore poteva – come si è in effetti determinato a fare – sciogliersi dal contratto di affitto d'azienda alle condizioni previste dall'art. 79 L.F., ovvero esercitare l'azione revocatoria ordinaria, non potendo in ogni caso più esercitare quelle previste dalla legge fallimentare.

6.1.5 In sintesi:

1. le circostanze evidenziate dalla curatela istante a fondamento della tesi per cui la Fallita ([REDACTED] in liquidazione), l'affittuaria ([REDACTED]) e la locatrice/consulente ([REDACTED]) avrebbero costituito tra loro una super-società di fatto, con comunione di scopo e di patrimonio, al fine di esercitare in comune l'attività di impresa in precedenza gestita dalla sola [REDACTED] allo scopo di dividersi i proventi dell'attività, non trova alcun fondato riscontro, apparendo, per contro, più aderente alla realtà dei fatti, e come tale dotata di una maggiore credibilità razionale, la ricostruzione della vicenda traslativa della gestione dell'impresa in termini di creazione di una nuova struttura societaria ([REDACTED]) alla quale sarebbe stata trasferita, inizialmente solo la gestione, e quindi, in prospettiva (mai peraltro realizzatasi, posto che alla data della dichiarazione di fallimento di [REDACTED] l'opzione di acquisto, pur non ancora scaduta, non era stata ancora esercitata), anche la titolarità, dell'azienda di





██████████ e ██████████, che in ██████████ operavano quali soci e nella newco operano quali collaboratori, giusta regolari fatture emesse da ██████████, di cui sono soci (cfr. sub doc. 13 della resistente ██████████ e soci, da cui emergono prestazioni sostanzialmente continuative da parte di ██████████ a favore della newco a partire da fine 2017 sino a metà 2019). Quindi, nulla è cambiato per effetto dell'affitto d'azienda, ma i tre enti ██████████, ██████████ e ██████████ hanno creato una struttura che, lasciando andare la ██████████ ormai insolvente, consentisse la prosecuzione della precedente gestione aziendale, pur modificando gli assetti creditoria. Se, infatti, la realtà dei fatti ritenuta dal Tribunale prevedeva l'estromissione di ██████████ nel momento stesso in cui il contratto di affitto d'azienda era stato stipulato, appare evidente che questa non sarebbe mai entrata a far parte della compagine societaria occulta, bensì solo che in un'ottica prospettica l'azienda di cui la stessa era titolare sarebbe passata nella titolarità della new-co ██████████, peraltro certamente non a titolo gratuito, considerato che era stato pur sempre previsto il pagamento di canoni annuali il cui ammontare non è mai stato contestato sotto il profilo della congruità e che in ipotesi di positivo esercizio del diritto di opzione (circostanza, peraltro, come detto, non verificatasi al momento della pronuncia di fallimento) e di conseguente cessione dell'azienda all'affittuaria, avrebbero costituito l'anticipo del previsto pagamento secondo il meccanismo tipico dell'affitto "ponte";

2. oltre a non emergere in termini di rigorosa e non controvertibile evidenza dagli atti e dai documenti di causa e al fatto di riferirsi ad un fenomeno diverso da quello inteso dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sez. 1, sentenza n. 10507/2016), che riferisce l'estensione dell'insolvenza ad un gruppo orizzontale di società, non soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano e controllano una società di persone (la c.d. super-società di fatto), la decisione assunta dal Tribunale risulta altresì confliggente con il principio cardine per cui il comune intento sociale perseguito deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, mentre è evidente che, nei termini in cui è stata ritenuta configurarsi la società di fatto poi dichiarata fallita, l'interesse di ██████████ ██████████ in liquidazione era destinato ab origine ad essere del tutto sacrificato in favore di quello della ██████████ e comunque di quello personale dei suoi soci.

Difettando nella fattispecie la prova del necessario presupposto dello scopo comune tra tutte le entità che compongono il soggetto collettivo – presupposto che implica che detti soggetti concorrano nell'esercizio in comune di un'attività economica, assumendone parimenti il rischio e partecipando alla direzione della medesima –



viene meno la possibilità di ipotizzare – come invece erroneamente fatto dal Tribunale – l'esistenza di una società di fatto tra la fallita [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED] e [REDACTED], non essendo stata, per contro, ipotizzata l'esistenza di una holding personale rilevante ex art. 2497 c.c. tra i soci di [REDACTED] / [REDACTED] della quale pronunciarsi il fallimento, donde l'impossibilità di ogni valutazione al riguardo in questa sede.

6.2 L'impossibilità di ritenere esistente uno scopo comune tra tutte le entità che compongono l'ipotizzato soggetto collettivo ha portata assorbente e di per sé esclude la sussistenza della ritenuta società di fatto.

Risultano peraltro insussistenti anche gli ulteriori profili caratteristici della società occulta sopra enucleati sub 6 – b) e c) ritenuti invece sussistenti dal Tribunale e cioè:

- un patrimonio, una struttura e un'attività comuni, strumentali alla realizzazione dello scopo sociale e,
- l'effettiva partecipazione dei soggetti interessati ai profitti e alle perdite generati dall'esercizio dell'impresa.

6.2.1 Quanto al profilo sub b), il Tribunale ha ritenuto che, in una prospettiva più ampia di quella dedotta dalle parti resistenti e ricostruendo le singole operazioni secondo un filo conduttore unitario, dovessero ritenersi quali cespiti conferiti al patrimonio comune della società di fatto:

1. l'azienda di [REDACTED], per l'affitto della quale era stato previsto un canone annuo calcolato in termini e con un meccanismo tali da risultare compatibile con la considerazione della stessa quale cespite conferito nel fondo comune piuttosto che quale oggetto di un contratto di affitto con opzione di acquisto, come pure formalmente previsto nel relativo contratto; ricostruzione compatibile con l'ulteriore dato della omessa valorizzazione del magazzino – pur stimato in € 38.000 – nel caso della eventuale cessione del complesso aziendale, che sarebbe pertanto stato ceduto sostanzialmente a titolo gratuito;

2. l'attività di prestazione di servizi e di consulenza commerciale prestata da [REDACTED] attraverso i suoi soci [REDACTED] e [REDACTED]. La prova del conferimento in comune di tale attività di prestazione di servizi sarebbe costituita, ad avviso del Tribunale – che pure dà atto in sentenza della carenza di adeguate specificazioni circa il contenuto della stessa, non essendo stato prodotto il relativo contratto – dalle dichiarazioni degli stessi soci di [REDACTED] (e liquidatori di [REDACTED] in liquidazione) che avevano dichiarato al curatore: "i





signori [REDACTED] e [REDACTED] rappresentavano la vecchia azienda ed il mercato di riferimento (verbale di sommarie informazioni sub doc. 9).

Si tratta di affermazioni che, come già detto nel precedente paragrafo 6.1, scontano un evidente difetto di giustificazione, risolvendosi nella sostanza in sé stesse.

E' invero palese che affermare che le operazioni valorizzate dal Fallimento istante quali prove del conferimento da parte delle società interessate di propri cespiti patrimonialmente rilevanti nel fondo comune troverebbero comunque una chiara giustificazione in contratti stipulati tra le medesime società coinvolte e che però la loro valutazione prospettica nei termini suggeriti dal ricorrente consentirebbe di valutarli, non in sé e per sé quali prestazioni oggetto di specifici contratti, ma quali strumenti per il conseguimento del comune oggetto sociale, introduce un ragionamento circolare nel quale la premessa consente di riguardare i fatti dedotti in un certo modo – e segnatamente nei termini allegati dal Fallimento istante – ed il fatto che in tale prospettiva possano risultare espressivi dell'effettiva esistenza di un fondo comune appositamente predisposto per la realizzazione di un obiettivo comune costituisce l'indiretta conferma della fondatezza della premessa iniziale.

Va in ogni caso considerato:

a) quanto al complesso aziendale, che la possibilità per l'affittuaria di esercitare entro tre anni dalla stipulazione del contratto di affitto l'opzione per l'acquisto dell'azienda scomputando dal prezzo di cessione i canoni già pagati – fatto peraltro, come già detto, non verificatosi pur avendo l'affittuaria la possibilità di esercitare il diritto di opzione già dopo soli nove mesi dalla stipulazione del contratto – non significa che l'azienda sia stata conferita in un fondo strumentale all'esercizio in comune dell'attività di impresa, bensì solo che i soci della concedente avevano previsto un sistema idoneo a consentire loro la prosecuzione in termini economicamente sostenibili dell'attività che avevano sempre svolto liberandosi dei debiti relativi alla gestione pregressa – che sarebbero stati quindi gestiti nell'ambito della procedura liquidatoria – ottenendo in tal modo una nuova partenza ("fresh start"). Si tratta di un'opzione ricostruttiva della vicenda in esame che, seppure colta dal Tribunale laddove ha affermato: *"quindi nulla è cambiato per effetto dell'affitto d'azienda, ma i tre enti, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno creato una struttura che lasciando andare la Metrocubo, ormai insolvente, consentisse la prosecuzione della precedente gestione aziendale, pur modificando gli assetti formali"*, non è stata correttamente intesa in quanto non poteva consentire la pronuncia di una sentenza di fallimento in estensione ex art. 147, co. 5, L.F., come quella che è stata emessa, posto che, sulla base di quel ragionamento, di tale società di fatto non avrebbe



potuto comunque far parte la Fallita [REDACTED] in liquidazione, il cui fallimento, pertanto, sarebbe dovuto comunque restare autonomo ed indipendente rispetto a quello della società di fatto che fosse stato eventualmente pronunciato su diverse basi;

b) quanto all'attività di consulenza commerciale e di gestione contabile in ipotesi prestata da [REDACTED] in favore della società di fatto, questa è stata ritenuta dal Tribunale essere stata prestata da detta società sulla base di quanto dichiarato a s.i.t. dai liquidatori [REDACTED] e [REDACTED] al curatore del Fallimento [REDACTED]: v. sentenza, pag. 13: *"(omissis) In particolare, va sottolineato come [REDACTED] ovvero la società di persone composta dai soci [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] (si ripete: gli stessi soci della "ex [REDACTED]") siano legati alla newco affittuaria da un contratto di consulenza, peraltro non messo a disposizione del Tribunale, in base al quale svolgono attività di prestazione di servizi e consulenza commerciale in favore della newco stessa, che vede socio unico il [REDACTED]. Ora, a parte il fatto che detta attività di consulenza (peraltro non meglio definita) non appare del tutto conciliabile con attività caratteristica di [REDACTED] (amministrazione e gestione di beni immobili: cfr. pag. 8 memoria di costituzione dei [REDACTED] e dei soci), la ragione di detto rapporto contrattuale va rintracciata nelle stesse parole utilizzate dai soci di [REDACTED]: "i signori [REDACTED] e [REDACTED] rappresentavano la vecchia azienda ed il mercato di riferimento" (verbale di sommarie informazioni sub doc. n. 9)".*

Si tratta tuttavia di dichiarazioni che, anche a prescindere dal fatto di non essere state direttamente verbalizzate, bensì solo riassunte con parole proprie dal curatore, non risultano in concreto apprezzabili siccome generiche, parziali e comunque contraddittorie, evidenziando una realtà di fatto – e segnatamente:

- i) la gestione di [REDACTED] in via autonoma ed esclusiva da parte dell'amministratore unico, [REDACTED];
- ii) il proprio intervento solo occasionale e a specifica richiesta dello stesso [REDACTED] – come altri sub-appaltatori dei quali pure quest'ultimo si sarebbe avvalso, non disponendo di personale proprio – in qualità di consulenti esterni su base fiduciaria in quanto ex amministratori; intervento peraltro effettuato, non già in proprio, bensì in nome e per conto di altra società a sé riconducibile, appunto la [REDACTED];
- iii) la circostanza che le rate dei mutui contratti con la [REDACTED] dei Colli Euganei per l'acquisto dell'immobile locato a [REDACTED] venivano pagate con i corrispettivi dell'attività di consulenza prestata in favore di quest'ultima società e con i canoni dell'immobile locato alla medesima –



che, come già detto ai superiori punti 6.2.3 e 6.2.4 (ai quali si rinvia), risulta però smentita sulla base:

a) delle risultanze delle mail spedite e ricevute da [redacted] e [redacted] nell'ambito della gestione dai medesimi svolta senza soluzione di continuità dell'azienda già di [redacted] e poi di [redacted] [tra le tante, v. la mail del 7.12.2017, spedita da [redacted] all'architetto [redacted] utilizzando la casella di posta elettronica [redacted] "Buongiorno architetto, come da colloqui intercorsi con il ns sig. [redacted], inviamo in allegato bozza della realizzazione della lastra doppia bordo piscina hotel Apollo. Il nostro geometra [redacted] [redacted] la contatterà per i dettagli relativi (omissis) Rag. [redacted] - [redacted] [redacted]" che tratteggiano un ruolo certamente direttivo da parte di [redacted] e [redacted] e non già di meri consulenti per conto di una società esterna ([redacted]);

b) della datazione delle fatture emesse da quest'ultima, la prima delle quali è del mese di ottobre del 2017 in relazione ad attività di "assistenza tecnica alle vendite" in ipotesi resa nei mesi di maggio e giugno 2017, e quindi un anno dopo che [redacted] aveva iniziato ad operare (peraltro senza differenze operative rispetto al periodo pregresso), sicché la fatturazione, a partire dall'ottobre del 2017, di quella stessa attività da sempre svolta da [redacted] e [redacted] appare configurarsi, del tutto verosimilmente, sulla base di una ricostruzione e valutazione razionale degli eventi, come un mero espediente contabile finalizzato ad implementare l'apparenza delle entrate a disposizione di [redacted] piuttosto che la rappresentazione veritiera di una attività di consulenza concordata con l'impresa cliente ed effettivamente prestata da [redacted] per il tramite di proprio personale tecnico qualificato;

c) della documentazione relativa ai mutui contratti da [redacted] ai quali hanno fatto riferimento i liquidatori [redacted] e [redacted]. Si tratta, infatti, di contratti stipulati anni prima che [redacted] venisse costituita (peraltro sempre onorati utilizzando risorse proprie della società), donde l'impossibilità di porli in rapporto di sinergia strategica con l'attività che sarebbe stata prestata in favore di quest'ultima in quanto utilizzatrice di parte dell'immobile al quale si riferiscono detti mutui.

6.2.2 Venendo, infine, al profilo sub c) – e cioè alla ritenuta partecipazione dei soggetti interessati ai profitti e alle perdite generati dall'esercizio dell'impresa – sul punto il Tribunale ha motivato la decisione (v. pagine 15 e 16 della sentenza) affermando: "(omissis) Passando alla verifica della sussistenza del presupposto della



*partecipazione dei soci al rischio imprenditoriale consistente nella divisione dei profitti e delle perdite connessi all'esercizio dell'attività suddetta, va osservato che, con riferimento alla newco, tale partecipazione può ravvisarsi nella circostanza che la stessa è titolare sia delle risorse attive ricavate dalla gestione dell'attività imprenditoriale, sia delle passività che tale attività genera; con riferimento alla società di persone la stessa percepisce i corrispettivi delle prestazioni di consulenza (che sostanzialmente ineriscono proprio allo svolgimento dell'attività aziendale) oltre ai canoni di locazione, con cui pagava le rate dei mutui contratti per l'acquisto degli immobili concessi in locazione alla newco, mentre infine con riferimento alla ex ██████ i profitti della gestione dell'attività imprenditoriale sono serviti al pagamento di debiti maturati dalla fallita verso gli ex dipendenti".*

6.2.2.1 Si tratta di una motivazione insufficiente nella valutazione di sintesi, in quanto individua la potenziale fonte di introito per ciascuna delle tre società partecipanti alla società di fatto, ma non spiega per quale motivo quelle somme dovrebbero essere valutate come quota di partecipazione agli utili (e corrispondentemente alle perdite) e non già quale corrispettivo contrattuale legato ai rispettivi contratti di riferimento, non bastando l'affermazione che in una prospettiva unitaria tale ipotesi risulterebbe "compatibile" con l'esistenza di una super-società di fatto.

6.2.2.2 Le considerazioni del Tribunale sul punto sono peraltro infondate anche se valutate singolarmente.

Quanto al rapporto tra ██████/S ██████ in liquidazione e ██████ risulta – per quanto qui interessa – che il canone di affitto sia sempre stato versato dall'affittuaria alla concedente nella misura minima e costante prevista dal contratto (e cioè € 1.000 al mese = € 12.000 su base annua), mentre non vi è alcuna evidenza che quest'ultima abbia poi retrocesso alla prima l'eventuale eccedenza rispetto agli utili da questa effettivamente conseguiti, ovvero che abbia ottenuto l'accredito del quid pluris conseguito, come sarebbe stato logico in ipotesi di conferimento in comune di risorse patrimonialmente rilevanti al fine di esercitare in comune un'attività di impresa al fine di dividerne poi i profitti.

Quanto al rapporto tra ██████ e ██████ – ferme le assorbenti considerazioni sopra svolte in merito all'effettività del rapporto tra questi due enti societari – sulla base degli atti risulta che:

1. ██████ non partecipava agli utili, né alle perdite, generate dall'attività di impresa tale attività;
2. prima dell'ottobre 2017 non vi è alcuna evidenza dell'esistenza di rapporti tra le due società diversi ed ulteriori rispetto al rapporto di locazione dell'immobile dove



██████████ risultava svolgere la propria attività di impresa ed anche successivamente a tale data non risultano evidenze apprezzabili in relazione ai rapporti tra dette due società (desumibili da contratti, corrispondenza commerciale, altre fonti) idonee a consentire una valutazione delle reciproche relazioni in termini di rapporti tra soci piuttosto che quali rapporti svolgentisi all'interno di specifiche cornici contrattuali;

3. Le rate dei mutui in ipotesi pagate con la provvista generata dalle prestazioni di consulenza e dai canoni di locazione non costituiscono comunque delle perdite di esercizio derivanti dall'attività caratteristica dell'azienda affittata, ma debiti contratti da ██████████ in data antecedente alla pretesa costituzione della società di fatto al fine di acquistare e ristrutturare il compendio immobiliare di cui è proprietaria e sono pertanto debiti in ogni caso estranei all'attività imprenditoriale in tesi svolta dalla società di fatto e che sarebbero rimasti tali anche qualora l'attività oggetto del contratto di affitto d'azienda fosse cessata.

B) Sullo stato di insolvenza della società di fatto.

7. Il Tribunale – mutuando le considerazioni svolte sul punto dal Fallimento ricorrente – ha ritenuto esistente lo stato di insolvenza della ravvisata società di fatto tra ██████████, ██████████ e ██████████ alla luce della situazione di crisi, o comunque di illiquidità, in cui si sarebbero trovate tutte le società socie della società di fatto, assumendone, sulla base di una deduzione ascendente, la valenza di indice sintomatico dello stato di insolvenza della medesima.

7.1 I reclamanti hanno censurato la decisione sul punto lamentando che non sarebbe stata acquisita la prova dello stato di insolvenza della società di fatto, né comunque di ciascuna singola società, dalla cui supposta, ma in realtà inesistente, situazione di crisi, è stata inferita la situazione di insolvenza della super-società.

7.2 I reclami sono fondati anche in relazione al profilo in esame.

7.2.1 Va al riguardo considerato che, se nell'ipotesi in cui sia stato dichiarato il fallimento della società di fatto non vi è necessità di accertare – ai fini dell'estensione ai soci – l'insolvenza degli stessi (c.d. fase discendente), trovando applicazione la disciplina dettata per le s.n.c. irregolari, nel caso di fallimento di un socio della società di fatto (nel caso di specie ██████████ in liquidazione) non può prescindersi dall'accertamento dello stato d'insolvenza della società di fatto (c.d. fase ascendente).



7.2.2 Ebbene, le circostanze dalle quali poteva desumersi l'esistente di un imminente stato di insolvenza di tale società occulta non sono state adeguatamente dedotte dal Fallimento istante, che si è limitato ad allegare che:

- a) il complesso degli impianti, attrezzature, macchinari e rapporti giuridici era stato messo a disposizione della società di fatto dalla titolare dell'azienda, e cioè dalla fallita [REDACTED], con l'effetto che, nel caso concreto, l'insolvenza di questa, dipendente da debiti per lavoro dipendente e da debiti fiscali, dimostrava anche l'insolvenza della società di fatto a cui era riferibile l'impresa;
- b) [REDACTED], stante la sua posizione di società neo costituita, con un capitale minimo di € 2.000,00, non appariva in grado di far fronte alla pesante situazione di crisi in cui versava la società poi fallita;
- c) che [REDACTED], a sua volta, a parte l'attività di consulenza fornita a [REDACTED], esercitava unicamente attività di locazione dell'immobile presso cui quest'ultima aveva fissato la propria sede legale e dove veniva esercitata l'attività di impresa per il tramite dell'azienda affittata da [REDACTED] / [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione; immobile peraltro gravato da mutui ipotecari il pagamento delle cui rate - a detta dei Liquidatori - era stato sospeso, per cui era verosimile presumere che neppure tale società disponesse di risorse sufficienti per far fronte ai debiti scaduti della società di fatto.

Del pari tali considerazioni, senza ulteriori approfondimenti, sono state poste dal Tribunale a fondamento della statuizione relativa allo stato di insolvenza della società di fatto, nello specifico affermando che:

- i) l'insolvenza di [REDACTED] risultava già accertata (essendo già stata autonomamente dichiarata fallita) e non era quindi pensabile che potesse fornire un adeguato apporto finanziario alla società di fatto;
- ii) quanto a [REDACTED], non era ragionevole pensare che, in quanto società neocostituita con capitale minimo di 2.000,00 €, potesse essere in grado di conferire alla super-società di fatto l'intera liquidità necessaria al pagamento di tutti i debiti di cui questa risultava gravata;
- iii) quanto a [REDACTED], questa, a parte l'attività di consulenza fornita alla new-co, esercitava unicamente l'attività di locazione dell'immobile a quest'ultima locato (peraltro gravato da mutui ipotecari), il pagamento delle cui rate i liquidatori di [REDACTED] (e soci di Volumegest) allegavano di avere sospeso, sicché era verosimile presumere che neppure tale società fosse in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni e comunque, per quel che maggiormente





- i) l'ammontare dell'attivo patrimoniale, pari ad € 77.401 dal bilancio chiuso al 31.12.2018, in moderato calo rispetto al valore di € 92.093 risultante dal bilancio precedente, ma solo in ragione della diminuzione del valore dei crediti esigibili, dato questo non negativo, risultando, anzi, significativo della capacità della società di riscuotere le proprie spettanze;
- ii) il valore della produzione, pari ad € 426.475, in rilevante aumento rispetto all'anno precedente, in cui il dato era stato di € 276.369;
- iii) la capacità di generare flussi reddituali positivi, risultando la società in utile;
- con riguardo a [REDACTED], che appare meramente ipotetica la considerazione per cui la stessa non sarebbe stata verosimilmente in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni, né di contribuire al pagamento dei debiti della società, dovendo valorizzarsi in senso contrario i seguenti dati:
- i) la società risultava titolare di un compendio immobiliare di valore rilevante e segnatamente: di € 1.035.000, secondo la valutazione del perito del Fallimento istante; di € 1.094.242,33 secondo quanto risulta dallo stato patrimoniale della società al 31.12.2018 e di circa 2 milioni di € secondo le valutazioni dei consulenti tecnici della stessa [REDACTED]. Si tratta di un dato comunque valorizzabile ai fini qui in esame, considerato che la tesi della valorizzazione statica anche dei cespiti patrimoniali, sostenuta dalla parte reclamante, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del Fallimento istante, risulta corretta, atteso che la prospettiva della ipotizzata società di fatto non poteva ormai essere che quella liquidatoria laddove si consideri che il curatore del Fallimento [REDACTED] aveva risolto il contratto d'affitto d'azienda (in tal modo evidentemente ritenendo che si trattasse proprio di un affitto d'azienda valido ed efficace e non già di un conferimento nella super società di fatto) e aveva provveduto alla vendita atomistica dei cespiti che la componevano, sicché non vi era più alcuna attività d'impresa che potesse continuare e questo prima ancora della pronuncia del fallimento della società occulta;
- ii) sulla base di quanto risultava dallo stato patrimoniale al 31.12.2018 era in attivo per € 34.063,03;
- iii) non risultava gravata da debiti diversi da quelli verso la banca mutuante, residuando da rimborsare, al 31.12.2018, un importo pari ad € 343.528,53;
- iv) i suoi soci avevano effettuato in passato finanziamenti in favore della società (v. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte [REDACTED]), sicché deve ragionevolmente presumersi (essendo gli stessi illimitatamente responsabili) che in





ipotesi di richiesta dei creditori sociali di ripianamento dei debiti, vi avrebbero provveduto con risorse proprie (ipotesi questa non adeguatamente presa in considerazione dal Tribunale).

### III

#### Sulla disciplina delle spese.

1. L'apertura della procedura fallimentare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), disciplinante il "Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale", nel testo sostituito dall'art. 366, comma 1, del D.L.gs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo D.L.gs. n. 14/2019, va imputata all'istante Fallimento [REDACTED] in liquidazione, avendo agito con colpa nella richiesta di fallimento della società di fatto. I dati di fatto, se valutati con prudenza, dovevano infatti indurre il curatore del Fallimento a determinarsi diversamente, valutando l'esistenza di una holding personale rilevante ex art. 2497 c.c. formata dai soci di [REDACTED] in liquidazione, ovvero ad esercitare nei confronti di questi l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.

Ai predetti fini va quindi affermato che l'apertura della procedura fallimentare in esame è imputabile all'istante Fallimento [REDACTED] in liquidazione.

2. Le spese di lite del giudizio di reclamo – liquidate in dispositivo, considerate le cause di valore indeterminabile e di complessità media e facendo applicazione di parametri medi di liquidazione – seguono la soccombenza e si pongono in solido a carico dei Fallimenti reclamati: Fallimento [REDACTED] in liquidazione e Fallimento della società di fatto tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], delle società [REDACTED] e [REDACTED] e dei soci illimitatamente responsabili di quest'ultima.

#### **P.Q.M.**

la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo nei procedimenti riuniti n. 2259/2019 e 2260/2019 R.G., così provvede:

a) accoglie i reclami e, per l'effetto, revoca il fallimento dichiarato dal Tribunale di Padova con sentenza n. 113/2019, pubblicata in data 20 agosto 2019, della società di fatto composta da [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], e dei suoi soci illimitatamente responsabili: [REDACTED], con sede legale in



Abano Terme (PD), via [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED] di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], con sede legale in Padova, via [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nonché, personalmente, dei singoli soci di [REDACTED], [REDACTED] (nato a Bologna il 20.5.1964, C.F. [REDACTED]), [REDACTED] (nato a Napoli il 27.8.1962, C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (nato a Padova il 30.7.1960 C.F. [REDACTED]);

b) accerta, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 147 D.P.R. n. 115/2002, che l'apertura della procedura fallimentare di cui si tratta è imputabile al Fallimento [REDACTED] in liquidazione;

c) condanna in solido i reclamati Fallimento [REDACTED] in liquidazione e Fallimento della società di fatto tra [REDACTED] e [REDACTED], delle società [REDACTED] e [REDACTED] e dei soci illimitatamente responsabili di quest'ultima a rimborsare ai reclamanti [REDACTED] di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e ai suoi soci illimitatamente responsabili, [REDACTED] e [REDACTED] e a [REDACTED] le spese del procedimento di reclamo, che liquida in favore di ciascuna parte reclamante nella misura di € 8.066 (oltre agli accessori di legge), per compensi, e in € 147 per rimborsi.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22.11.2019

Il consigliere estensore  
dott. Federico Bressan

Il Presidente  
dott. Domenico Tagliatela

